

COMUNE DI MONTAFIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Segreteria della Giunta

TITOLO II: LA GIUNTA COMUNALE

Capo I: Organizzazione della Giunta Comunale

Art. 3 - La Giunta Comunale

Art. 4 - Composizione della Giunta Comunale

Art. 5 - Entrata e permanenza in carica

Capo II: Compiti, funzioni e doveri degli Assessori

Art. 6 - Compiti degli Assessori

Art. 7 - Obbligo del segreto

TITOLO III: ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 8 - Attività della Giunta Comunale

Art. 9 - Competenza della Giunta Comunale

Art. 10 - Sedute

Art. 11 - Convocazione e ordine del giorno

Art. 12 - Partecipazione del Segretario Generale

Art. 13 - Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale

Art. 14 - Trattazione dell'ordine del giorno

Art. 15 - Approvazione delle proposte

Art. 16 - Processo verbale

Art. 17 - Deliberazioni

Art. 18 - Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 19 - Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

Art. 20 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2 Segreteria della Giunta

1. Il Segretario comunale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti alla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale, è assistito dal responsabile del servizio amministrativo.

TITOLO II

Capo I

Organizzazione della Giunta Comunale

Art. 3

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Delibera, altresì, i regolamenti rimessi alla propria competenza.

Art. 4

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta da n 2 membri, oltre al Sindaco.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e ritenuti idonei a collaborare nel governo del comune ai fini del perfezionamento e dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 5

Entrata e permanenza in carica

1. Il Sindaco in carica all'atto della proclamazione nomina con atto scritto i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, i quali dichiarano in forma scritta l'accettazione della nomina. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori e della loro accettazione nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La Giunta entra in carica allorché tutti gli Assessori hanno dichiarato in forma scritta l'accettazione della nomina.

3. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale

CAPO II

Compiti, funzioni e doveri degli Assessori

Art. 6

Compiti degli Assessori

Il Sindaco può affidare ai singoli Assessori (mediante delega) il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dallo stesso e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.

La delega può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento con comunicazione preventiva alla Giunta e nella prima seduta successiva, al consiglio comunale.

2. Il Sindaco può altresì incaricare singoli Assessori di compiti particolari.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge; ne assume le funzioni nei casi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 7

Obbligo del segreto

1. Gli Assessori sono tenuti al segreto d'ufficio.

TITOLO III

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 8

Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri organi, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9

Sedute

1. La Giunta si riunisce, di norma, una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2. Tiene le sedute nella propria sede, all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. La Giunta Comunale può riunirsi anche per video/audio conferenza o altro sistema telematico equivalente. I componenti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e/o video e potranno simultaneamente vedersi e/o sentirsi e colloquiare reciprocamente.

Art. 10

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta.

2. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta, costituenti proposte di deliberazioni e trattande/informative.

3. La Giunta viene convocata dal Sindaco, di norma, oralmente o anche avvalendosi di strumenti telematici.

Art. 11

Partecipazione del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale :

a) partecipa alle riunioni della Giunta se necessario con l'assistenza dei responsabili dei servizi interessati;

b) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;

c) svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della Giunta

richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 12

Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale

1. I Funzionari, invitati dal Sindaco ed autorizzati dal Segretario comunale , possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.

Art. 13

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Art. 13

Deliberazioni

1. Presso la Segreteria è conservata in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale delle deliberazioni votate ed approvate.
2. Tale copia, comprensiva degli allegati, è sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario comunale .
3. In casi eccezionali, debitamente autorizzati dal Segretario comunale , gli allegati alle deliberazioni non originali potranno essere conservati su supporto informatico immutabile.

Art. 14

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta, sono trasmesse ai Capigruppo Consiliari, secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 15

Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. In caso d'urgenza, la Giunta delibera l'immediata eseguibilità..

Art. 26

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione ove non dichiarata immediatamente eseguibile.